



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE M.K. GANDHI**

Via Ugo Foscolo 1, 20842 Villa Raverio di Besana in Brianza (MB)

Telefono: 0362 942223 Fax: 0362 942297 e-mail: [mkgandhi@mkgandhi.it](mailto:mkgandhi@mkgandhi.it)

Posta certificata: [mkgandhi@pec.it](mailto:mkgandhi@pec.it) Sito: <http://www.mkgandhi.it>

Codice fiscale: 91074290155 Codice ministeriale: MIIS00600E



Indirizzi di studio: Liceo Artistico Liceo Linguistico  
Istituto Professionale Odontotecnico  
Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing

Certificazione n. 6674/EA/37 del 4.12.2003 e rinnovata il 10.11.2009

**CIRC. n. 24 / D**

**21 / ATA**

**Besana in Brianza, 27/09/2011**

A tutte le lavoratrici dell'I.I.S. "M.K. Gandhi"

di Besana in Brianza

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Agli Atti

Oggetto: *tutela delle lavoratrici*

In riferimento al **D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 645**, al Testo coordinato del **D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 con il D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53**, si ricorda alle lavoratrici dell'I.I.S. "M.K. Gandhi" di Besana in Brianza la necessità di informare il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta obbligatoria in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt. 6,8, D. Lgs. 151/01).

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico sulla base del documento elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 17 del D. Lvo 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D. Lgs. 151/01).

**Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art.6).**

Si fa inoltre presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque "la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, **a condizione che il Medico Specialista** del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, **attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro**" (art. 20, D. Lvo 151/01).

**Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità**, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Si allega copia della documentazione (***Allegato A***) da inviare al Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico debitamente firmata dalla lavoratrice interessata.

**La presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini della formazione e informazione dei lavoratori.**

Distinti saluti

**Il Dirigente Scolastico**

**Franco COLOMBO**

